

Il filo del Sé - Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO

TITOLO I – COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE.

ART. 1 – Costituzione - Denominazione – Sede – Durata

A seguito del Verbale di Assemblea dei Soci del 3 luglio 2012 che ha deliberato la trasformazione dell'Associazione "Il filo del Sé" in Associazione Sportiva Dilettantistica, e della successiva Assemblea straordinaria del 23 aprile 2018, è costituita l'Associazione sportiva e culturale, denominata "Il filo del Sé" Associazione Sportiva Dilettantistica" (di seguito Associazione), con sede in Castelnuovo di Porto (Roma), in Via Gregorio Rocchi, 7. L'eventuale cambio di sede non comporta modifica statutarie.

L'Associazione si conforma alle norme della Costituzione della Repubblica Italiana, a quanto previsto dal Codice Civile e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti dell'Ente di promozione sportiva o della Federazione sportiva cui l'Associazione si affilierà mediante delibera del proprio Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha sede legale e operativa e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche con autonomia amministrativa e patrimoniale, anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio direttivo.

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II – FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE.

ART. 2 – Principi ispiratori – Scopo – Attività istituzionale

L'Associazione opera per fini sportivi, per la promozione sociale e del benessere della persone, dell'etica dello sviluppo umano e della cultura. E' apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

- *Principi ispiratori:* l'associazione ha come ispirazione lo sviluppo e il benessere psicofisico della persona, attraverso l'armonizzazione del corpo fisico e dell'equilibrio mentale, la non discriminazione in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche, lo svolgimento delle proprie attività con finalità sociali nei confronti dei propri associati e di terzi, senza alcuno scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

- *Scopo:* l'associazione ha per scopo l'organizzazione di attività sportive, e di altre attività corporee, psicofisiche e culturali, di corsi di formazione e aggiornamento, di seminari.

- *Attività Istituzionali:*

L'associazione svolge la sua attività prevalente, ma non esclusiva, nel settore della "ginnastica finalizzata al benessere e al fitness" e delle attività e delle discipline propedeutiche ad essa collegate, con particolare riferimento allo Yoga, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività sportive.

In questo ambito, per realizzare le proprie finalità sociali, per il sostegno e la formazione psicofisica della persona in tutte le età evolutive, dall'infanzia alla terza età, l'Associazione:

- promuove l'organizzazione, la diffusione e la sperimentazione di attività sportive dilettantistiche in particolare di corsi di ginnastica finalizzata al benessere anche orientata a discipline orientali quali lo yoga, le arti marziali e altre discipline motorie e psicocorporee volte a ristabilire il benessere psicofisico ed a favorire il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo della persona.

Inoltre sempre in ottemperanza agli principi ispiratori e agli scopi della associazione :

- organizza corsi individuali e di gruppo, periodici, seminari, corsi intensivi e residenziali;
- organizza attività di counseling psicocorporeo sotto forma di incontri individuali e di gruppo
- organizza corsi di formazione e rilascia diplomi nell'ambito di tutte le attività sopra descritte
- può partecipare a manifestazioni, incontri, seminari, eventi, realizzando ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica di attività corporee e sportivo dilettantistiche dirette a tutte le età evolutive compresi bambini, giovani, e terza età, così da contribuire alla formazione psicofisica personale sociale e culturale;
- promuove iniziative volte a sostenere una etica che si richiami a valori universali, al miglioramento della qualità della vita e delle relazioni umane a livello personale e sociale, alla cultura e alla salvaguardia dell'ambiente e alla difesa della natura;
- favorisce l'estensione di attività culturali, per gli associati e anche di forme consortili tra associazioni ed altre organizzazioni del mondo del no profit.

L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

TITOLO III - SOCI (Associati)

ART. 3 – Condizioni della ammissione degli associati - Diritti e gli obblighi degli associati

Possono essere soci dell'Associazione esclusivamente persone fisiche.

Il numero dei soci è illimitato.

Sono previste quattro categorie di Soci:

I. SOCI FONDATORI: i soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione;

II. SOCI ORDINARI: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente il quale può deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. E' facoltà del Presidente delegare un componente del Consiglio Direttivo o il Tesoriere a deliberare in merito alla domanda di ammissione di socio. L' ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati;

III. SOCI ONORARI: sono coloro che per alti meriti e riconosciuta levatura morale entrano a far parte dell'Associazione su designazione congiunta del Consiglio Direttivo;

IV. SOCI SOSTENITORI: sono Soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione oltre che con la quota ordinaria anche con contribuzioni volontarie straordinarie.

Requisiti per divenire soci:

Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Per aderire all'Associazione occorre presentare una domanda scritta di ammissione nella quale siano specificate le proprie complete generalità e nella quale ci si impegna a versare la quota associativa. Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio direttivo.

I soci sono tenuti a:

1. versare i contributi annuali all'Associazione;

2. partecipare alle iniziative dell'Associazione;
3. partecipare all'Assemblea degli Associati;
4. rispettare Statuto e Regolamenti dell'Associazione;
5. rispettare Statuto e Regolamenti del CONI e dell'Ente di Promozione Sportiva cui la stessa è affiliata.

I Soci, all'atto dell'iscrizione, sottoscrivono una tessera nominativa. Essi hanno eguale diritto di partecipazione all'Assemblea e di voto. Possono proporre questioni da dibattere ed iniziative da intraprendere. Hanno facoltà di accedere ai verbali delle riunioni della Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo ed hanno diritto di ricevere informazioni sulle attività ed iniziative dell'Associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

La funzione informativa può essere assolta attraverso la pubblicazione di notizie sul sito internet dell'Associazione o attraverso altro strumento editoriale.

ART. 4 – Domanda di ammissione all'Associazione

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

ART. 5 – Diritti dei Soci.

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi associativi.

ART. 6 – Contributo associativo.

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita e non è frazionabile. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

ART. 7 – Decadenza del Socio

La qualifica di socio si perde per recesso, decadenza, radiazione o a causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il socio che non partecipa alle attività dell'Associazione né provveda al pagamento della quota associativa si considera decaduto. Il socio decaduto può iscriversi nuovamente all'Associazione.

La radiazione, incorre:

- a) quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) pur partecipando alle attività dell'Associazione si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) svolga attività contrarie, conflittuali o comunque incompatibili con gli interessi dell'Associazione;
- d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

ART. 8 – Provvedimenti Disciplinari

Il Consiglio Direttivo può assumere i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo, che consiste nella comunicazione al socio del rilievo circa la mancanza commessa e il contestuale invito a non ricadervi;
- ammonimento, formale comunicazione della mancanza commessa e del biasimo incorso;
- sospensione, formale comunicazione di sospensione del rapporto associativo per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- radiazione, nella quale incorre il socio nei casi di cui ai punti a),b),c) e d) dell'art.7.

La radiazione è comunicata ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve essere motivata.

Il socio interessato dal provvedimento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere al Consiglio Direttivo la convocazione dell'Assemblea generale dei soci al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

L'associato radiato non può essere più ammesso salvo i casi previsti al punto b) del precedente articolo 7.

TITOLO V - RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE - INDICAZIONE DEL PATRIMONIO.

ART. 9 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni e dai diritti di cui l'Associazione è titolare ed è alimentato dall'ammontare dei contributi annuali dei soci stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo gestisce i fondi dell'Associazione conservati presso un conto corrente postale o bancario intestato alla stessa.

Il controllo contabile può essere demandato al Collegio dei Revisori dei Conti se eletto dall'Assemblea dei Soci.

L'Associazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, potrà comunque acquisire risorse economico-finanziarie attraverso:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote derivanti da corsi periodici, intensivi e seminari, anche occasionali;
- c) quote derivanti da corsi di formazione per operatori ed insegnanti;
- d) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive, culturali e di formazione;
- e) contributi provenienti da Materiale didattico;
- f) eredità, donazioni e legati;
- g) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- h) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- i) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- l) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- m) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali manifestazioni e sottoscrizioni;
- n) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

Il fondo comune dell'Associazione non è ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ART. 10 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

I Bilanci, consuntivo e preventivo, redatti a cura del Tesoriere, sono verificati in seduta separata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO VI - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11 – Casi di estinzione

L'Associazione cesserà di esistere per uno dei seguenti casi:

- a) se lo scioglimento è deliberato in Assemblea Straordinaria;
- b) se per due anni consecutivi l'Assemblea non approva il bilancio;
- c) se per due anni consecutivi il Consiglio Direttivo non raggiunge la pienezza del numero dei membri previsto dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- d) se il Consiglio Direttivo accerta l'impossibilità di raggiungere gli scopi associativi;

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo di finalità analoghe, dell'attività sportiva, e comunque di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

TITOLO VII - ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 12 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice-Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti qualora costituito.

Tutti i componenti degli organi dell'Associazione restano in carica per 4 (quattro) anni salva diversa deliberazione in fase di nomina e sono rieleggibili.

ART. 13 – Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità

degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

La convocazione dell'assemblea potrà essere, altresì, richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, proponendone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo i soci maggiorenni.

Ogni socio può essere rappresentato in assemblea per mezzo di delega scritta esclusivamente ad altro socio.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea si ritiene validamente convocata anche tramite pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

ART. 14 – Compiti dell'Assemblea dei soci

L'assemblea degli Associati ha tra i suoi compiti:

- a) impartire le direttive generali sullo svolgimento dell'attività e sui progetti dell'Associazione;
- b) approvare i bilanci;
- c) deliberare le azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora costituito.

ART. 15 – Assemblea ordinaria dei soci

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Delle riunioni è redatto e conservato processo verbale a cura del Presidente. Qualsiasi socio ha diritto di accedere al verbale. Il verbale è, comunque, pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

ART. 16 – Assemblea straordinaria dei soci

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con affissione di avviso nella sede dell'associazione e attraverso lettera raccomandata ovvero posta elettronica o fax, almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- 1) modifiche allo statuto sociale;
- 2) approvazione del bilancio annuale consuntivo in caso di parere negativo espresso dal Collegio dei revisori dei conti qualora costituitosi;
- 3) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- 4) scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

I quorum costitutivi e deliberativi sono gli stessi di quelli previsti per l'Assemblea ordinaria.

ART. 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo deputato all'amministrazione e gestione dell'Associazione.

Esso è composto da tre membri nominati dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio dura in carica 4 (quattro) anni ed elegge a maggioranza al proprio interno un Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Ente. Elegge inoltre al proprio interno il Vice Presidente, il Tesoriere/Segretario.

Compiti del Consiglio sono:

- a) eseguire le delibere assembleari nel rispetto dei principi ispiratori dell'Associazione di cui all'art. 2;
- b) amministrare l'Associazione provvedendo anche alla redazione del bilancio annuale;
- c) curare i rapporti giuridici con soggetti terzi;
- d) curare gli interessi legali e patrimoniali dell'Associazione;
- e) riscuotere i contributi associativi e di altro tipo;
- f) deliberare su questioni, controversie e censure di ordine disciplinare e deontologico relative agli Associati, comprese le ipotesi di radiazione per gravi motivi;
- g) redigere e presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci regolamenti ed eventuali codici etico deontologici;
- h) decidere sui rapporti di collaborazione con gli insegnanti;
- i) redigere e presentare all'assemblea il rapporto annuale delle attività;
- l) decidere sull'ammissione, sospensione e radiazione dei soci.

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problematiche specifiche.

I Consiglieri sono responsabili verso l'Associazione secondo le norme del mandato. E' però esente da responsabilità quello dei consiglieri il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constatare il proprio dissenso.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza.

Delle riunioni è redatto e conservato processo verbale a cura del Presidente.

Qualsiasi Socio ha diritto di accedere al verbale.

Ogni provvedimento del Consiglio Direttivo si conforma ai principi di buona amministrazione, onesta gestione, corretta tenuta della contabilità e rispetto dei vincoli di bilancio.

I membri del Consiglio direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito; gli stessi non possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni nell'ambito delle medesime discipline.

ART. 18 - Presidente, Vicepresidente

Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri a maggioranza assoluta dei componenti.

Egli ha la rappresentanza legale e sottoscrive gli atti giuridici in nome e per conto dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione secondo le norme del mandato.

Al medesimo, inoltre, è altresì attribuito, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

ART. 19 – Tesoriere – Segretario

Il Tesoriere ha il compito di redigere i rendiconti, consuntivi e preventivi ed ha la responsabilità della custodia del patrimonio associativo.

Il Segretario assolve i compiti amministrativi al medesimo demandati dal Consiglio Direttivo.

ART. 20 - Collegio dei revisori dei conti

L'Assemblea dei Soci elegge, qualora lo ritenga necessario, il Collegio dei revisori dei conti che è composto da tre membri, anche fra i non soci (se professionisti in ambito economico-giuridico-contabile) ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Presenta all'Assemblea dei Soci la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

TITOLO VIII – CONTROVERSIE - GIUSTIZIA SPORTIVA

ART. 21 - Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dall'Ente di promozione sportiva di appartenenza.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione nel caso di controversia insorgente tra la stessa ed uno o più soci.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell'Ente di promozione sportiva di appartenenza, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

Analoga comunicazione dovrà, comunque, essere inoltrata per conoscenza al Consiglio Direttivo.

L'arbitrato avrà sede in Roma ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

TITOLO IX – PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

ART. 22

E' assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO X – ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA

Art. 23 - Organizzazione periferica

L'Associazione può promuovere e sviluppare la sua attività a livello nazionale anche attraverso la costituzione di Sezioni formate da gruppi di Soci.

Le Sezioni potranno avere anche autonomia amministrativa e patrimoniale.

Le modalità di realizzazione e di organizzazione delle Sezioni sono stabilite dall'eventuale

Regolamento di Attuazione per le Sezioni, predisposto dal Consiglio direttivo.

Art. 24 - Consorzi, coordinamenti, adesione ad altre strutture

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi o riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operino nel medesimo ambito. L'Associazione può promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.

TITOLO XI – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 25

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.